

D.D.G. n. 1737

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 160 del 12.07.2011;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, (Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e in particolare gli articoli 59, 60, comma 1 e 95, comma 3, lettera b), di seguito denominato anche Codice degli Appalti e/o Codice;

VISTO

il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per le parti ancora vigenti;

VISTA

la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

VISTO

il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");

VISTA

la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO

il Piano triennale della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo, triennio 2021/2023, nel quale è stato, tra l'altro, evidenziata la cronica carenza di personale tecnico-amministrativo;

TENUTO CONTO che i Responsabili delle Aree d'Ateneo hanno più volte formalizzato al Direttore Generale la necessità di integrare le unità di personale attualmente in servizio, in considerazione del notevole incremento delle attività istituzionali;

TENUTO CONTO che sulla base delle criticità evidenziate dai vari responsabili d'Area in relazione alla carenza di risorse umane si è stimato di procedere all'approvvigionamento di n. 13 unità di categoria C, liv. C1 (Area amministrativa, Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, Area Biblioteche) e n. 2 unità di categoria D, liv. D1 (Area amministrativa-gestionale, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, Area biblioteche) del vigente CCNL Istruzione e Ricerca – Sez. Università:

CONSIDERATO

che, per poter concretamente realizzare e assolvere alle molteplici attività istituzionali proprie dell'Ateneo si rende, quindi, necessario attivare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo, quale strumento che consentirà di utilizzare forza lavoro esterne all'Ateneo, già dotata di specifica professionalità, per far fronte anche ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie, non fronteggiabili con il personale in servizio;



VISTO

l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015 che definisce il contratto di somministrazione di lavoro come "il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione, autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

VISTI

gli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, che prevedono, tra l'altro, che la somministrazione di lavoro trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato purché la stessa sia utilizzata nei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore (art. 31 comma 2 e 4 D.Lgs. 81/2015);

RITENUTO

di individuare una Agenzia per il lavoro - somministrazione lavoro - in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante ricorso all'istituto dell'Accordo Quadro. L'istituto dell'Accordo Quadro consentirà all'Ateneo di avere a disposizione uno strumento contrattuale dinamico, con possibilità di attivare, per un periodo determinato, prestatori di lavoro, mediante singoli appalti/ordinativi, con vantaggi di semplificazione, di snellimento delle procedure tecnico-amministrative e di flessibilità di utilizzo delle risorse economiche;

VISTO

l'art. 3, comma 1, lett. iii) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che recita espressamente "un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste".

VISTO

l'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che recita espressamente: "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta".

CONSIDERATO

che l'istituto dell'accordo quadro risponde, pertanto, all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione della spesa, all'abbattimento dei costi di procedura, alla



standardizzazione dei risultati di gara ed alla semplificazione dei rapporti contrattuali tra l'Ateneo e l'Agenzia di lavoro;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 26 novembre 2021, con la quale è stato disposto di:

approvare l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro in favore dell'Ateneo, mediante procedura aperta, telematica a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 e 71 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., con un solo operatore economico, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le figure professionali di C1 e D1 CCNL, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo complessivo di euro 1.587.706,55 oltre Iva sul solo margine di agenzia soggetto a ribasso; stabilire che l'Accordo Quadro avrà una durata massima di mesi 36, più eventuali 6 mesi di proroga tecnica, sino all'esaurimento dell'importo massimo contrattuale, per un importo totale di euro 1.852.324,30 IVA esclusa, così ripartiti: a) euro 1.587.706,55 oltre Iva per la durata del contratto; b) euro 264.617,75 oltre Iva per gli eventuali 6 mesi di proroga tecnica; stabilire che al presente appalto si applica l'inversione procedimentale prevista e disciplinata dall'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; (...);

RITENUTO

di determinare la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) in 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, durante i quali l'Università potrà stipulare specifici contratti (Ordini di Somministrazione) con l'Agenzia per il Lavoro, risultata aggiudicataria dell'Appalto. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il valore massimo stimato, non sia stato ancora esaurito, la durata del contratto potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, senza aumento dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;

RITENUTO

inoltre, di prevedere negli atti di gara che la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per ulteriori sei mesi il cui valore è pari ad euro 264.617,75 (euro 242.768,58 costo del lavoro stimato + euro 21.849,17 margine di agenzia);

CONSIDERATO

che, per il presente appalto non sono stati stimati oneri per la sicurezza in quanto non sono state rilevate interferenze, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., fermo restando a carico delle parti l'attività di cooperazione e di coordinamento tra i



Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto, per cui l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

CONSIDERATO

che ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad euro 1.852.324,30 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dall'Università sulla scorta dell'effettivo fabbisogno del personale nel corso dell'esecuzione del contratto. Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l'Università;

VISTO

che l'importo unitario a base d'asta per i servizi oggetto del presente appalto, da intendersi riferito alla sola Commissione di agenzia (FEE d'Agenzia) espressa in percentuale da applicare sul Totale Costo Orario della risorsa, è fissato al 9,00% (novepercento) soggetto a ribasso in sede di offerta;

RILEVATO

che l'importo dell'accordo non impegna l'Università a stipulare contratti attuativi, trattandosi di un plafond massimo di spesa; pertanto, l'Università non assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità dei singoli contratti attuativi né l'impresa avrà a pretendere per la minore richiesta di contratti attuativi rispetto a quanto previsto.

CONSIDERATO

che, con riguardo ai motivi di esclusione e criteri di selezione degli operatori economici, negli atti di gara è stato previsto quanto segue:

- a) Requisiti di ordine generale: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
- b) Requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016: 1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 2) Iscrizione alla sez. I dell'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all'art.4 del d.lgs. 276/2003, relativa alle "Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista"
- c) Requisito di capacità tecnica-professionale, di cui all'art. 83, comma 6 del D.lgs. 50/2016: a) esecuzione di servizi analoghi e possesso; b) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 coerente con l'oggetto della procedura di gara: servizi di somministrazione di lavoro.



RILEVATA

l'esigenza per l'Università di addivenire tempestivamente all'affidamento del servizio de quo, alla presente procedura di gara trova applicazione l'inversione procedimentale prevista e disciplinata dall'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che semplifica e velocizza la complessa fase di verifica della documentazione amministrativa;

VISTO

l'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che recita espressamente: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. É fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti".

RITENUTO

in relazione alla disposizione normativa sopra richiamata e in considerazione che il servizio da affidare risulta composto da prestazioni uniformi per genere e specie, di non procedere alla suddivisione in lotti della gara, ciò anche in considerazione che un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione delle progettualità, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2021;

TENUTO CONTO che negli atti di gara, per come approvati dal Consiglio di Amministrazione, è stato previsto quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

TENUTO CONTO che per la categoria merceologica oggetto del presente appalto non è stato elaborato alcun CAM;

VISTO

l'art. 3, comma 1 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: 'Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016" che recita espressamente: "A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei



termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale: a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti".

CONSIDERATO

che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, del sopra citato Decreto M.I.T. del 02 dicembre 2016, le spese di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e sui quotidiani graveranno sull'aggiudicatario, nella misura massima indicativa di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto, all'Ateneo entro 60 giorni dall'aggiudicazione;

VISTA

la previsione contenuta nell'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 s.m.i. che recita espressamente: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici", la procedura di gara sarà espletata mediante la piattaforma U_BUY modulo Appalti & Affidamenti AA.

DATO ATTO

che negli atti di gara, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è stata prevista: la riserva per l'Ateneo di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida e congrua, di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice degli Appalti;

PRESO ATTO

che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip aventi ad oggetto il servizio che si intende affidare;

VISTO

l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 che stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici";

RITENUTO

di affidare il Servizio di somministrazione di lavoro mediante indizione di una procedura aperta, telematica e sopra soglia, ai sensi degli artt. 60 e 71 del d.lgs. 50/2016 s.m.i finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., con un solo operatore economico, avente



ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le figure professionali appartenenti alle categorie C1 e D1 come previste dal CCNL comparto Università, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo complessivo di euro 1.587.706,55 oltre Iva sul solo margine di agenzia soggetto a ribasso, per la durata massima di mesi 36, più eventuali 6 mesi di proroga tecnica, sino all'esaurimento dell'importo massimo contrattuale, per un importo totale di euro 1.852.324,30 IVA esclusa, così ripartiti: - euro 1.587.706,55 oltre Iva per la durata del contratto; - euro 264.617,75 oltre Iva per gli eventuali 6 mesi di proroga tecnica;

VISTO

l'articolo 31 del Codice, che prescrive che "l'amministrazione aggiudicatrice nomini un Responsabile Unico del Procedimento selezionato tra i dipendenti di ruolo o gli altri dipendenti in servizio, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato";

TENUTO CONTO della specifica professionalità e competenza della Dott.ssa Anna Daniela Severelli, dipendente dell'Ateneo ed in Servizio presso l'Area Servizi Tecnici e Negoziali – Ufficio Gare;

CONSIDERATO

dunque che la Dott.ssa Anna Daniela Severelli appare pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dal suddetto art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI

i compiti che il nominando sarà tenuto ad espletare nell'ambito della procedura di affidamento, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4, dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e in conformità a quanto disposto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI

gli artt. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del Codice degli Appalti, relativi agli obblighi di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l'altro, del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO

l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: "[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. (...);



VISTO

l'art. 113, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016 s.m.i. che recita espressamente: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

VISTO

l'art. 1.2, comma 2, del "Regolamento per la ripartizione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche" ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 emanato con D.R. 787 del 07/07/2020, che prevede espressamente che: "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi e/o forniture affidati mediante procedura di gara di importo, al lordo del ribasso d'asta, superiore a euro 8.000,00, qualora sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.";

CONSIDERATO

che l'appalto di servizi di cui trattasi è superiore alla soglia di cui all' art. 1.2, comma 2, del sopracitato Regolamento e pertanto possono essere accantonate le somme per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO

che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Dl.gs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara sono pari a € 37.046,49, da imputare al medesimo capitolo di spesa cui il contratto si riferisce;

RITENUTO

opportuno nominare la seguente struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo in fase di programmazione, di affidamento e di esecuzione, con i seguenti compiti:

- b) Stefania Bruzzese, assegnata all'Area Servizi Tecnici e Negoziali Collaboratore amministrativo del RUP;
- c) Antonio Curcio, assegnato all'Area Servizi Tecnici e Negoziali Collaboratore amministrativo del RUP;
- d) Jessica Lo Prete, assegnata all'Area Servizi Tecnici e Negoziali Collaboratore amministrativo del RUP;
- e) Angela Fiorentino, assegnata all'Area Risorse Umane Direttore dell'esecuzione del contratto;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA. 04.41.09.03 "Altre prestazioni e servizi da terzi" del bilancio vigente

DISPONE

ART. 1

le motivazioni di cui al preambolo sono da intendere parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.

ART. 2

di autorizzare, in esecuzione al deliberato del Consiglio d'Amministrazione di cui in premessa, l'indizione di una procedura aperta, telematica e sopra soglia, ai sensi degli artt. 60 e 71 del d.lgs. 50/2016 s.m.i finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., con un solo



operatore economico, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le figure professionali indicate in premessa, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo complessivo di euro 1.587.706,55 oltre Iva sul solo margine di agenzia soggetto a ribasso;

- ART. 3
- di stabilire che l'Accordo Quadro avrà una durata massima di mesi 36, più eventuali 6 mesi di proroga tecnica, sino all'esaurimento dell'importo massimo contrattuale, per un importo totale di euro 1.852.324,30 IVA esclusa, così ripartiti: euro 1.587.706,55 oltre Iva per la durata del contratto; euro 264.617,75 oltre Iva per gli eventuali 6 mesi di proroga tecnica.
- ART. 4
- di stabilire che al presente appalto si applica l'inversione procedimentale prevista e disciplinata dall'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
- ART. 5
- di autorizzare l'Area Servizi Tecnici e Negoziali dell'Ateneo ad espletare la procedura di gara aperta, telematica a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 e 71 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., con un solo operatore economico, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le figure professionali indicate in premessa, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'importo complessivo di euro 1.587.706,55 oltre Iva sul solo margine di agenzia soggetto a ribasso, per la durata massima di mesi 36.
- ART. 6
- di dare atto che per la natura della prestazione contrattuale non sono previsti oneri per interferenze, (art. 26, c. 5, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05 marzo 2008);
- ART. 7
- di riservarsi la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere a suo insindacabile giudizio all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice degli Appalti, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.
- ART. 8
- di conferire l'incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, alla dott.ssa Anna Daniela Severelli, in servizio presso l'Area Servizi Tecnici e Negoziali dell'Ateneo.



ART. 9

di autorizzare la pubblicazione degli avvisi ai sensi di legge e di imputare la spesa per un importo complessivo di euro 5.000,00 IVA compresa alla voce COAN CA.04.41.02.01 del bilancio vigente

ART. 10

la spesa complessiva presunta per il servizio di somministrazione lavoro per l'anno 2022 sarà pari ad euro 538.849,16 e sarà imputata sulla voce COAN CA. 04.41.09.03 "Altre prestazioni e servizi da terzi" del bilancio vigente e per gli esercizi successivi di competenza;

ART. 11

la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici, sulla piattaforma telematica dell'Ateneo: U-BUY, nonché sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, tramite il sistema informatizzato della Regione Calabria (Osservatorio Contratti pubblici) ad essa collegato e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti".

ART. 12

di accantonare, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, l'importo di € 37.046,49, pari al 2% dell'importo della presente procedura, per la corresponsione degli eventuali incentivi per funzioni tecniche;

Catanzaro, 2012 2021

Il Direttore Generale Dort. Roberto Sigilli